



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Via Ivrea 60 – C.a.p. 10086
Tel. 0124454611 - Fax 012429102



Cod. Univoco Fattura: UF4KGM
C.F. e P.IVA: 01413960012

email: comune@rivarolocanavese.it – pec: rivarolocanavese@pec.it
sito web: www.rivarolocanavese.it

PATTO DI INTEGRITÀ

Il Comune di Rivarolo Canavese (di seguito denominato *Stazione appaltante*) con sede in Rivarolo Canavese, via Ivrea, 60, Codice Fiscale/Partita Iva 01413960012, nella persona di Maria RIVETTO, in qualità di Responsabile del settore Finanziario e personale, per l'affidamento del *Servizio di tesoreria del comune di Rivarolo Canavese per il periodo 01.05.2026 - 30.04.2031*, oltre a eventuali proroghe.

e

la Società (di seguito denominata *Operatore economico*), con sede legale in , via ,
Codice Fiscale..... P.Iva.....
rappresentata da in qualità di

RICHIAMATI

1. l'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
2. il Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in vigore;
3. il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rivarolo Canavese approvato con deliberazione di C.S. n. 3 del 15/1/2014;
4. Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 di approvazione del “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità

- 1.1 Il presente documento costituisce una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dalla Stazione appaltante.
- 1.2 Vengono qui stabilite reciproche e formali obbligazioni tra la Stazione appaltante e l'Operatore economico affinché i propri comportamenti nelle fasi di affidamento e nell'esecuzione del contratto, siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione, all'esecuzione contrattuale.
- 1.3 Con il patto di integrità le parti assumono l'impegno a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.
- 1.4 L'espressa accettazione del Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione a tutti gli affidamenti / procedure di gara indette dalla Stazione appaltante.

1.5 Il Patto di Integrità sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante della Società e presentato dall'Operatore economico unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'affidamento, costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto.

1.6 Nelle procedure di gara, la mancanza di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso, debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023. Qualora l'operatore economico non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio verrà escluso dalla relativa procedura di affidamento.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

2.1 Il Patto di integrità si applica a tutti gli affidamenti di servizi, lavori e forniture sopra e sotto la soglia comunitaria.

2.2 Il Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici sia durante lo svolgimento delle procedure di gara / affidamento indette dalla Stazione appaltante, a cui gli operatori economici partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato.

2.3 Il Patto di integrità regola, inoltre, i comportamenti di ogni soggetto della Stazione appaltante impiegato nell'ambito degli affidamenti, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.

2.4 L'Operatore economico e la Stazione appaltante sono a conoscenza del contenuto del presente Patto di Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle disposizioni ivi previste.

Articolo 3 – Obblighi dell'Operatore economico

3.1 Con l'accettazione e la sottoscrizione del Patto di integrità, l'Operatore economico:

- dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 in materia di conflitto di interesse con la Stazione appaltante;
- dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
- esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
- collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richiesta di tangenti, pressione per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento in subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
- inserisce le clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
- comunica tempestivamente alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione, che si siano, in qualsiasi modo manifestati, nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto. Il relativo adempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del C.C.; la medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P.
- si impegna a:
 - uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
 - a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi, o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;

- a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione in fase di affidamento/procedimento di gara e nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti della Stazione appaltante;
- a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- a segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza rispetto al personale della Stazione appaltante;
- segnala, al Responsabile della prevenzione della corruzione della Stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della Stazione appaltante. Al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'art. 1, comma 51 della legge 190/2012;
- a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. In caso contrario la Stazione appaltante disporrà l'immediata esclusione dell'Operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara;
- a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito affidamento.

3.2 Gli obblighi di cui al precedente comma 3.1, nelle fasi di esecuzione del contratto si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale la Stazione appaltante ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

Articolo 4 – Sanzioni

L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di uno solo degli obblighi indicati all'art. 3 del presente patto, che avverrà all'esito di un contraddittorio con il medesimo, potrà comportare l'applicazione, anche in via cumulativa, delle seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori disposizioni di legge:

- esclusione dall'affidamento o la revoca dell'aggiudicazione;
- risoluzione del contratto ed escusione della garanzia definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. Resta ferma la facoltà per la Stazione appaltante di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
- La risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. per grave inadempimento e in danno all'Operatore economico;
- sospensione dell'Operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- la segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Art. 5 – Obblighi della Stazione appaltante

Con la sottoscrizione del Patto di integrità, la Stazione appaltante:

- si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti dei propri soggetti – a vario titolo intervenuti nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto – in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione di prescrizioni comportamentali stabilite dalla Stazione appaltante, ed inerenti l'ambito del presente Patto di integrità, nella propria regolamentazione.
- qualora riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio;
- avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio “Codice di comportamento dei dipendenti” e del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
- si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del Codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 346bis, 353 e 353bis del codice penale;
- segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
- rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 6 – Efficacia del Patto di integrità

Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di gara fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato con esito alla procedura medesima.

Articolo 7 – Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del Patto di integrità fra la Stazione appaltante e l'Operatore economico e tra gli stessi Operatori economici sarà risolta dall'Autorità giudiziaria competente.

Firmato digitalmente